



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri - 89900 Vibo Valentia - Part. IVA n° 02866420793

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Dicembre 2014
	Pagina 1 di 10	Revisione : 01

LINEE GUIDA “MODALITA’ OPERATIVE AI FINI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E DELLA RELATIVA REGISTRAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE.

Indice

1. **Scopo**
2. **Campo di applicazioni**
3. **Riferimenti legislativi principali**
4. **Termini e definizioni**
5. **Adempimenti OSA**
6. **Modalità registrazione SCIA**
7. **Regolamentazioni attività comuni SIAN_SIAO**
8. **Tempistica per la registrazione SCIA Sanitaria**
9. **Modalità procedurali consecutive al C.U.**
10. **Sanzioni**
11. **Azioni in caso di inefficacia/in appropriatezza**
12. **Allegati**

Redatto – Validato - Adottato	
Redatta dal Responsabile U.O. S.I.A.N.	Dott. Giuseppe Barbieri
Validato dalla Commissione Interdisciplinare Dipartimentale	Dott.ssa Elisabetta Tavella (Coordinatrice)
	Dott. Vincenzo A. Rombolà (Area A SVET)
	Dott.ssa Stefania Mazzeo (Area B SVET)
	Dott. Domenico Cocciolo (Area C SVET)
	Dott. Giuseppe Carnovale (U.O. SIAN)
Adottata dal Direttore del	Dott. Cesare Pasqua

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 2 di 10	Revisione : 02

Dipartimento	
--------------	--

1. SCOPO

Lo scopo delle presenti linee guida è quello di indicare le modalità con le quali verrà effettuata la notifica e la relativa registrazione sanitaria degli stabilimenti del settore alimentare (art.6 Reg. CE n.852/2004), nell'ambito territoriale afferente alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia .

2. Campo di applicazione e destinatari

2.1. Campo di applicazione

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione tramite SCIA. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività, i relativi elaborati tecnici e gli allegati sono inoltrati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività.

Sono escluse dalla Registrazione e quindi dalla presentazione della SCIA le seguenti fattispecie:

- produzione primaria per uso domestico
- preparazione, manipolazione e conservazione di alimenti destinati al consumo domestico privato
- fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale.

2.2. Destinatari

La presente procedura è destinata ai Dirigenti Medici SIAN, SVET e Tecnici della prevenzione incaricati al Controllo Ufficiale degli Alimenti che operano nel territorio di competenza di questa ASP ed al personale amministrativo del Dipartimento di Prevenzione.

Questa procedura sarà pubblicata sul sito dell'ASP di Vibo Valentia, comunicata ai Comuni del territorio dell'ASP di Vibo Valentia ed al Responsabile Ufficio Igiene Alimenti e Bevande Settore Lea - Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie Regione Calabria - via Buccarelli, 30 - 88100 Catanzaro

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi al personale degli uffici territoriali del Dipartimento di Prevenzione o direttamente alla sede centrale del Servizio SIAN di Vibo Valentia, C.so Vittorio Emanuele III° - tel. 0963962348 o SVET B e SVET C via Matteotti, (Palazzo Rosano) tel. 0963-962177 e 0963-962166

3. Riferimenti Legislativi Principali

Legge 30 aprile 1962, N. 283: Tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande.

DPR 26 marzo 1980, N. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 283/62.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 3 di 10	Revisione : 02

Legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Reg. (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare.

Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti di origine animale.

Reg. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

D. Lgs. 6 novembre 2007, n°193 relativo all'applicazione di sanzioni nell'ambito dell'azione di vigilanza istituzionale di controllo ufficiale.

D. Lgs. 18 novembre 2008 n°194 “ Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n 882/2004

DPR 160/2010 per la parte riguardante il SUAP(Sportello Unico per le Attività Produttive)

DGR n°668 del 19 ottobre 2010 - Recepimento accordo tra il ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome relativo alle "Linee guida applicative del Regolamento n°852/2004/CE".

DPGR n°165 del 18.settembre 2012 - Regione Calabria relativa a "Procedure per la registrazione e per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare: modifiche ed integrazioni alla Delibera della GR n°668 del 19 ottobre 2010".

DPGR n° 125 del 24 settembre 2013 - Regione Calabria relativa a "Procedure per la registrazione e per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare:modifiche ed integrazioni alla Delibera della GR n° 668/del 19 ottobre 2010".

DPGR n° 106 del 25 novembre 2014 - Regione Calabria relativa "Modalità ed integrazioni al DPGR n° 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n° 125/2013. Obiettivo SVET 10.”

4. Termini e definizioni

A.C.:Autorità Competente:l'autorità competente di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra attività cui è conferita tale competenza o anche,secondo i casi,l'autorità omologa di un paese terzo.

In materia di Sicurezza Alimentare le Autorità Competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono:

- Ministero della Salute
- Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano
- Aziende Sanitarie Locali

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 4 di 10	Revisione : 02

-C.U. - Controllo Ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'A.C. per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

-Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.

-Efficienza: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerle

-Appropriatezza: garanzia di un controllo conforme alle buone pratiche con le risorse disponibili.

-Procedura: modalità specifica per lo svolgimento di un'attività o di un processo.

-SIAN: Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

-IESP: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

- SVET: Servizi Veterinari

-DP: Dipartimento di Prevenzione

-ASP: Azienda Sanitaria Provinciale

-SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

-SUAP: Sportello Unico delle Attività Produttive

-OSA: Operatore del Settore Alimentare

-NC - Non Conformità: si è in presenza di una Non Conformità solo se si arriva a definire una evidenza oggettiva che viola chiaramente un requisito specifico di legge. Durante il C.U. si può riscontrare la mancanza totale del requisito oppure una sua parziale carenza per cui le possibilità di non conformità che si generano durante un controllo ufficiale sono le seguenti:

a: Non Conformità Maggiori (NC) in caso di assenza di un requisito

b: Non Conformità Minori (nc) in caso di presenza del requisito solo parziale

-AP - Azione Preventiva: Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un'altra situazione potenziale indesiderabile

Nota 1: Una non conformità potenziale può dipendere da più cause

Nota 2: Un'azione preventiva si attua per prevenire il verificarsi di una non conformità, mentre un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione

-AC- Azione Correttiva: Azione tesa ad eliminare causa di una non conformità rilevata o di una altra situazione potenziale indesiderabile

Nota 1: Una non conformità può dipendere da più cause

Nota 2: un'azione correttiva si attua per prevenire la ripetizione di una non conformità mentre l'azione preventiva si attua per prevenire il verificarsi

Nota 3: Correzione ed azione correttiva hanno significati diversi

-Stabilimento/sito produttivo: il luogo fisico dove viene svolta l'attività produttiva

-ALIMENTO (Reg. CE n°178/02): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 5 di 10	Revisione : 02

possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

-ALIMENTI PRONTI (Reg. CE n°2073/05): i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti

-ALIMENTO di Origine Animale (Reg. CE n°178/02): qualsiasi prodotto proveniente dalla produzione animale trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.

-ALIMENTI di Origine Animale PRONTI (Reg. CE n°2073/05): i prodotti alimentari di O. A. destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti.

-PRODOTTI COMPOSTI: prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (definizione desumibile da art.1, c. 2 Regolamento CE n°853/2004).

-PRODODOTTI TRASFORMATI: Prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro "caratteristiche specifiche". In questo caso, per ingredienti s'intendono gli additivi, coloranti ecc. e alcune sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche al prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.) - Art. 2, paragrafo 1 del Regolamento CE n°852/04).

-PRODUZIONE PRIMARIA: la produzione vegetale o animale, compreso il trasporto dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

5. Adempimenti OSA

L'OSA che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari invia la segnalazione di inizio attività in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso di mezzo di trasporto). Nel caso in cui presso il Comune di riferimento non sia attivato il SUAP, la segnalazione dovrà essere inoltrata al SUAP della Camera di Commercio competente, ai sensi dell'art.5, co.4 e del DPR 160/10 e può iniziare l'attività a seguito del rilascio della ricevuta da parte del SUAP. Il SUAP a sua volta provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento le quali devono adottare modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. Eventuali comunicazioni inerenti la notifica sono trasmesse dall'ASP al notificatore tramite SUAP.

la presentazione della notifica debitamente compilata e completa dei documenti da allegare consente all'OSA di poter iniziare subito l'attività nello stesso momento in cui la notifica viene trasmessa con posta elettronica certificata.

Il titolare della ditta presentando la SCIA certifica di essere consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n°445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

N.B. L'importo relativo alla SCIA è di Euro 50,00 intestato alla Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia sul C/C n 84905397

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 6 di 10	Revisione : 02

6. Modalità Registrazione SCIA

Le notifiche SCIA di competenza dei Servizi SIAN e SVET debbono pervenire al Dipartimento di Prevenzione nei seguenti modi:

- mediante Posta Elettronica Certificata alla PEC dell'ASP di Vibo Valentia, da parte dei SUAP se il Comune interessato non ha aderito ad uno sportello telematico.
- per via telematica attraverso la *piattaforma SUAP* del portale <http://intra.calabriasuap.it>
- per via telematica attraverso la *scrivania virtuale* del portale www.impresainungiorno.gov.it

La Commissione interdisciplinare, esaminata la completezza e la correttezza delle pratiche, provvede ad effettuare la registrazione, a stilare un documento di registrazione e a recapitare la pratica, tramite posta elettronica certificata o tramite consegna a mano con lettera di accompagnamento riportata in allegato, ai Servizi interessati ai fini dell'effettuazione del Controllo ufficiale e della Categorizzazione del rischio.

La registrazione sanitaria SCIA è a cura della Commissione interdisciplinare la quale provvede ad assegnare il numero di registrazione e ad alimentare in tempo reale il sistema informativo (Database SIAN Web) relativo all'anagrafe degli Stabilimenti.

7.Regolamentazione Attività comuni SIAN -SIAO

Le attività sotto elencate sono di competenza interdisciplinare (SIAN-SVET)

- laboratori artigianali di pasticcerie e/o gelaterie e/o rosticcerie e gastronomie con vendita sul posto;
- laboratori artigianali di paste alimentari ripiene fresche o speciali contenenti alimenti misti di origine animale e vegetale;
- cucine ospedaliere, mense aziendali o scolastiche;
- catering e centri di produzione pasti, ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi con servizio di ristorazione;
- autonegozi per la vendita, somministrazione, preparazione di alimenti misti;
- mercati rionali, feste popolari, sagre ove siano preparati, somministrati o venduti alimenti misti cotti;
- stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti misti;
- supermercati e ipermercati (nel caso sia presente la macelleria o pescheria)

Nei casi in cui è preponderante l'impiego di alimenti solo di origine animale o solo vegetale e risulta marginale l'utilizzo dell'altra tipologia di alimenti, il dirigente, responsabile del procedimento, può effettuare il sopralluogo da solo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 7 di 10	Revisione : 02

8. Tempistica per la Registrazione SCIA Sanitaria (Art.6 Reg.CE852/2004)

Il responsabile e/o i responsabili (attività di competenza SIAN- SVET) del procedimento ,esaminata la pratica della SCIA, può trovarsi in due situazioni:

1) risulta debitamente compilata e completa dei documenti previsti nell'ambito delle procedure di Segnalazione Certificata Inizio Attività di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n°122 e art. 6 Regolamento CE n.852/04: viene registrata presso il Dipartimento di Prevenzione della ASP e trasmessa al SUAP entro max 7 giorni dal ricevimento della documentazione relativa alla SCIA da parte del SUAP.

2) risulta non debitamente compilata e non completa dei documenti previsti nell'ambito delle procedure di Segnalazione Certificata Inizio Attività di cui alla Legge 30 Luglio 2010,n122 e art 6 Regolamento CE n.852/04, il responsabile del procedimento può così determinarsi:

a) restituzione pratica al SUAP entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione relativa alla SCIA, in caso di notifica incompleta o non corretta che non consenta la registrazione.

b) richiesta integrazione (per il tramite del SUAP): all'atto del ricevimento della documentazione relativa alla SCIA, ove non ricorrano motivi ostativi (vedasi punto precedente) nei 20 giorni successivi potranno essere richiesti eventuali informazioni tecniche aggiuntive, chiarimenti o integrazione di documentazione.

Tutte le comunicazioni rivolte all'operatore del settore alimentare, anche in relazione alla necessità di integrazioni della documentazione prevista, sono trasmesse attraverso i SUAP.

Per le attività già in possesso di autorizzazione sanitaria (Legge 283/1962), in fase di Controllo Ufficiale, il Responsabile del CU, provvede al ritiro della copia della precedente autorizzazione sanitaria e invia gli atti al Dipartimento di Prevenzione per la Registrazione d'ufficio.

9.Modalità di comportamento del Dirigente Medico in seguito a Registrazione SCIA Sanitaria e/o a Controllo Ufficiale

Nei 60 giorni successivi alla registrazione dovrà essere effettuata dai Responsabili del procedimento il C.U. e la Categorizzazione in base al rischio dell'attività **utilizzando la modulistica predisposta**

Di norma si possono verificare tre evenienze:

1) Se il sopralluogo di verifica si conclude **senza** prescrizioni e quindi con esito favorevole di conformità, il dirigente medico SIAN o il dirigente veterinario SVET responsabile del procedimento compila il verbale di accertamento (sul modello predisposto) rilasciando copia all' OSA.

2) Se il sopralluogo di verifica evidenzia **non conformità minore (inadeguatezza)**, tali da non rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, il dirigente medico SIAN o il dirigente veterinario SVET compila il verbale di accertamento rilasciando copia all'OSA.

Successivamente la non conformità minore va notificata per iscritto alla OSA mediante relazione di controllo redatta dai responsabili del procedimento , ricordando che la mancata risoluzione di quanto prescritto comporta la sanzione prevista dell'art.6 comma 7 e comma 8 del D.lgs 193/07, così come disposto anche dall'art.54 comma 2 lett. a del Reg.CE n°882/04.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 8 di 10	Revisione : 02

In ogni caso, copia del procedimento va trasmessa al responsabile del Servizio, entro il termine di 48 ore.

L'AC concede un congruo termine per l'adeguamento e comunque non superiore a 120 giorni comprese eventuali proroghe.

L'OSA può richiedere una proroga dei termini fornendo idonea motivazione al Responsabile del SIAN /SVET tramite la Direzione del Dipartimento di Prevenzione.

L'OSA, risolta la non conformità entro i termini concordati, ne dà comunicazione scritta alla Responsabile del Servizio.

3) Se il sopralluogo di verifica evidenzia non conformità maggiore o grave, tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, si provvede alla immediata imposizione delle misure previste dall'art. 54 comma 2 lett. a), integrate con le misure ritenute opportune previste alle successive lett. b), c), d), e), f), g), h), comminando la sanzione specificatamente prevista dall'art.6 del D. Lgs 193/2007 mediante verbale di accertamento (**su modello predisposto**), rilasciando copia all'OSA. Successivamente tale non conformità va notificata per iscritto all' OSA dal Responsabile del Servizio (su modello predisposto). Nel caso delle misure previste dall' art.54 comma 2 lett. e), il Responsabile del procedimento dovrà nell'immediato relazionarsi per un ' opportuna valutazione , anche a mezzo telefonico, con il Responsabile del Servizio e produrre tempestivamente adeguata documentazione a supporto (fotografie, campionamenti e quant' altro).

Le decisioni dell'AC vanno, se del caso, integrate con le norme Nazionali previste dall'art.8 del d. lgs. 507/99 o da comunicazioni all'Autorità Giudiziaria in caso di violazioni di norme a carattere penale.

N.B. In ogni caso le non conformità rilevate devono essere notificate per iscritto all'OSA utilizzando appositi atti, distinti dai verbali di ispezione e recanti informazioni sui diritti di informazioni, sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

Ogni non conformità riscontrata deve essere documentata (anche con documentazione fotografica) verificata nella sua risoluzione e contestualmente sanzionata ai sensi e nei tempi previsti dal D. Lgs. n 193/2007, art.6.

Nei casi in cui siano state emanate prescrizioni, il successivo riscontro del mancato adempimento entro i termini stabiliti dovrà essere oggetto di ulteriore sanzione ai sensi del citato D. Lgs. 193/2007 art.6, comma 7.

Il Responsabile del procedimento provvederà in tempo reale all'aggiornamento del sistema informativo (database SIAN Web) inserendo l'esito dei Controlli Ufficiali e delle relative Categorizzazioni dell'attività in base al rischio.

Il Responsabile del procedimento, a Controllo Ufficiale effettuato, comunicherà alla Commissione SCIA, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, l'esito del CU al fine di aggiornare il portale Calabria Suap.

10. Sanzioni

Per quanto concerne l'applicazione di sanzioni, nell'ambito dell'azione di vigilanza istituzionale di controllo ufficiale, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa D. Lgs n. 193/07 e DPR 327/80

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 9 di 10	Revisione : 02

11. Azioni in caso di inefficacia /in appropriatezza

In questi casi saranno effettuati delle azioni di miglioramento tramite incontri di lavoro, corsi di formazione e addestramento.

12. Allegati

Mod. ALL 01 - Modello SCIA .

Mod. ALL 02 - Modello modifica significativa della unità d'impresa del settore alimentari

Mod. ALL 03 - Modello chiusura della unità d'impresa del settore alimentare

Mod. 04 - Modello Categorizzazione rischi per le ditte in possesso di autorizzazione sanitaria.

Verbale di accertamento e misure di attuazione di cui all'art.54 del Reg. CE 882/2004

All. Requisiti generali e specifici delle attività del food in materia di igiene

Procedure Sagre

Vari Modelli citati nella delibera

Lettera di trasmissione ai Servizi

Documento di Registrazione SCIA

TITOLO: Modalità Procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)

Indice

- 1) Scopo
- 2) Campo di applicazione e destinatari
 - 2.1) Campo di applicazione
 - 2.2) Destinatari
- 3) Riferimenti legislativi principali
- 4) Termini e definizioni
- 5) Adempimenti dell'OSA
- 6) Modalità Registrazione SCIA Sanitaria
- 7) Regolamentazione Attività afferenti al SIAN-SVET
- 8) Tempistica per la Registrazione SCIA Sanitaria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE A.S.P di Vibo Valentia	Modalità procedurali per la Segnalazione Comunicazione Inizio Attività (SCIA) e la Registrazione Sanitaria delle Imprese Alimentari (Regolamento CE n. 852/2004)	Data di emissione: Settembre 2015
	Pagina 10 di 10	Revisione : 02

9) Modalità di comportamento a seguito a Registrazione SCIA Sanitaria e/o a Controllo Ufficiale

10) Sanzioni

11) Allegati